



TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE FALLIMENTARE
VERBALE DI UDIENZA DI VERIFICA DEI CREDITI

Ciet Impianti S.p.A. in amministrazione straordinaria
TTE S.p.A. in amministrazione straordinaria
Sicurt S.p.a. in amministrazione straordinaria
Cometi S.p.a. in amministrazione straordinaria
Mancini Re S.r.l. in amministrazione straordinaria
Mancini Group S.r.l. in amministrazione straordinaria
Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013

Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi

Commissario Straordinario Avv. Antonio Casilli

Il giorno 18 novembre 2014 alle ore 10:00 innanzi al Dott. Antonio Picardi, G.D. alla procedura in epigrafe, nei locali della sezione fallimentare ove è convocata, per l'esame dello stato passivo, l'adunanza dei creditori della società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, sono presenti il commissario straordinario avv. Antonio Casilli, nonché vari creditori.

Con precedente provvedimento del 14 ottobre 2014 è stata disposta, per l'udienza odierna, la verifica delle "domande di insinuazione al passivo presentate tempestivamente dai FORNITORI di SICURT S.P.A. IN A.S., T.T.E. S.P.A. IN A.S., MANCINI RE S.R.L. IN A.S., MANCINI GROUP S.R.L. IN A.S. e COMETI S.P.A. IN A.S.; domande di insinuazione al passivo di CIET Impianti S.p.A. presentate tempestivamente da Leasys S.p.A., MC Studio Calamai e Fondazione Opera Diocesana della Carità Della Verità, nonché per l'esame delle domande rinviata a tale data durante l'udienza odierna, ovvero n. 1160 - Fallimento P.L. Snc Di Mica

Liviu & C., n. 700 - Fall. Eurotel Snc, n. 171 SCAF, n. 1263 - Baronti Michela e n. 136 Borgatta Massimo, n. 710 - NRG di CAVALLINI GUSTAVO; domande tempestive di rivendica e/o restituzione presentate dai creditori di Cometi S.p.A. in A.s., Mancini Re S.r.l. in A.S. e Sicurt S.p.A. in A.S."

In relazione a dette domande, sono stati predisposti i progetti di stato passivo, depositati dal commissario presso la competente Cancelleria in data 3 novembre 2014.

Si procede, quindi, all'esame dello stato passivo delle insinuazioni per crediti presentate dai lavoratori dipendenti, tenuto conto delle domande depositate, delle integrazioni intervenute e delle eventuali osservazioni.

L'ordine di esame sarà il seguente:

- 1) domande di rivendica e/o restituzione presentate dai creditori di Cometi S.p.A: in A.s.;
- 2) domande di rivendica e/o restituzione presentate dai creditori di Sicurt S.p.A. in A.S.
- 3) domande di rivendica e/o restituzione presentate dai creditori di Mancini Re S.r.l. in A.S.;
- 4) domande di insinuazione al passivo presentate di fornitori di Ciet Impianti S.p.A. in a.s.;
- 5) domande di insinuazione al passivo presentate di fornitori di Cometi S.p.A. in a.s.;
- 6) domande di insinuazione al passivo presentate di fornitori di T.T.E. S.p.A. in a.s.;
- 7) domande di insinuazione al passivo presentate di fornitori di Sicurt S.p.A. in a.s.;
- 8) domande di insinuazione al passivo presentate di fornitori di Mancini Re S.r.l. in a.s.;
- 9) domande di insinuazione al passivo presentate di fornitori di Mancini Group S.r.l. in a.s.

Sono presenti: l'avv. Marangoni per Eurotel, l'avv. Pasqui per Marval, l'avv. Spina per Fallimento Mica Liviu, l'avv. Pastorelli per Banca Etruria, l'avv. Taranto per Fluid Service, l'avv. Nocentini per Coefi, l'avv. Tancredi per Turco Antonio Srl, l'avv. Corradeschi in sostituzione per l'avvocato Muccini per BML srl, il creditore Calamai Massimo, l'avv. Borri per Fineco Leasing, l'avv. Macrì per Colazza in sostituzione di Bisaschi, l'avv. De Luca per Scaf, l'avv. Menci per Baronti, l'avv. Vichi per Gori Srl, l'avv. Iodice per Fallimento Stimet

Prefabbricati, l'avv. Monacchini in sostituzione avvocato Coccia AeA Srl, l'avv. Cirignoni per Autotrasporti Pecorari snc, l'avv. Bocciolesi per Elettronica CF, l'avv. Donno.

1) ESAME DOMANDE DI RIVENDICA E/O RESTITUZIONE PRESENTATE DAI CREDITORI DI Cometi S.p.A. IN A.S.

- Viene esaminata la domanda n. 1 proposta da Siad S.p.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, rilevata l'assenza di osservazioni, propone il rigetto della domanda di restituzione sulla base delle motivazioni già esposte.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rigetta la domanda presentata dalla ricorrente sulla scorta delle argomentazioni esposte dal Commissario nel progetto di stato passivo.

- Viene esaminata la domanda n. 2 proposta da Banca Italease S.p.A.



Il commissario straordinario, a parziale modifica di quanto dedotto nel progetto di stato passivo depositato in data 3 novembre 2014 presso la competente cancelleria del Tribunale di Arezzo, rileva che, in pari data ma comunque successivamente all'avvenuto deposito di detto progetto, ha avuto contezza dell'esito degli accertamenti commissionati sull'illiceità del tasso d'interesse applicato nel contratto di leasing indicato dal ricorrente. Pertanto si oppone alla restituzione dell'immobile di cui alla presente domanda sino all'esito di detto accertamento in sede penale eccependo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art.20 l. 44/1999 e riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing. Il commissario si riserva altresì di agire, laddove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 67 l. fall., al fine ottenere la restituzione dei canoni già riscossi.

Il commissario straordinario, in ogni caso, richiede il rinvio dell'esame della domanda per opportunamente determinarsi in ordine allo subentro o meno nel contratto

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

il giudice rinvia l'esame della domanda al 10 febbraio 2014.

2) ESAME DOMANDE DI RIVENDICA E/O RESTITUZIONE PRESENTATE DAI CREDITORI DI Sicurt S.p.A. IN A.S.

- Viene esaminata la domanda n. 1 proposta da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop

Il commissario straordinario, a parziale modifica di quanto dedotto nel progetto di stato passivo depositato in data 3 novembre 2014 presso la competente cancelleria del Tribunale di Arezzo, rileva che, in pari data ma comunque successivamente all'avvenuto deposito di detto progetto, ha avuto contezza dell'esito degli accertamenti commissionati sull'illiceità del tasso d'interesse applicato nel contratto di leasing indicato dal ricorrente. Pertanto si oppone alla restituzione dell'immobile di cui alla presente domanda sino all'esito di detto accertamento in sede penale eccependo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art. 20 l. 44/1999 e riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing. Il commissario si riserva altresì di agire, laddove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 67 l. fall., al fine ottenere la restituzione dei canoni già riscossi.

Il commissario straordinario, in ogni caso, richiede il rinvio dell'esame della domanda per opportunamente determinarsi in ordine allo subentro o meno nel contratto

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

il giudice rinvia l'esame della domanda al 10 febbraio 2015.

- Viene esaminata la domanda n. 2 proposta da Fineco Leasing S.p.A.

Il commissario straordinario rileva primariamente che non può trovare applicazione nel caso di specie la risoluzione di diritto invocata da controparte, non essendo opponibile alla presente procedura concorsuale. Come noto, difatti, perché la risoluzione stragiudiziale

possa operare con effetti verso la massa è necessario che, prima dell'apertura della procedura, sia stata proposta anche una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione. Il commissario straordinario, a parziale modifica di quanto dedotto nel progetto di stato passivo depositato in data 3 novembre 2014 presso la competente cancelleria del Tribunale di Arezzo, rileva che, in pari data ma comunque successivamente all'avvenuto deposito di detto progetto, ha avuto contezza dell'esito degli accertamenti commissionati sull'illiceità del tasso d'interesse applicato nel contratto di leasing indicato dal ricorrente. Pertanto si oppone alla restituzione dell'immobile di cui alla presente domanda sino all'esito di detto accertamento in sede penale eccettuando sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art. 20 l. 44/1999 e riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing. Il commissario si riserva altresì di agire, laddove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 67 l. fall., al fine ottenere la restituzione dei canoni già riscossi.

Il commissario straordinario, in ogni caso, richiede il rinvio dell'esame della domanda per opportunamente determinarsi in ordine allo subentro o meno nel contratto

Il ricorrente si riporta alle osservazioni ed eccezioni sollevate in sede di osservazioni e che, peraltro, espone in udienza chiedendo che siano allegate al verbale.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

il giudice rinvia l'esame della domanda al 10 febbraio 2015, disponendo la non allegazione delle osservazioni esposte dall'avv. Borri in quanto ripetitive di quelle già in atti.

3) ESAME DOMANDE DI RIVENDICA E/O RESTITUZIONE PRESENTATE DAI CREDITORI DI Mancini Re S.r.l. IN A.S.

- Viene esaminata la domanda n.1 proposta Banca Italease S.p.A.

Il commissario straordinario, a parziale modifica di quanto dedotto nel progetto di stato passivo depositato in data 3 novembre 2014 presso la competente cancelleria del Tribunale di Arezzo, rileva che, in pari data ma comunque successivamente all'avvenuto deposito di detto progetto, ha avuto contezza dell'esito degli accertamenti commissionati

sull'illiceità del tasso d'interesse applicato nel contratto di leasing indicato dal ricorrente. Pertanto si oppone alla restituzione degli immobili di cui alla presente domanda sino all'esito di detto accertamento in sede penale eccependo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art.20 l. 44/1999 e riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing. Il commissario si riserva altresì di agire, laddove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 67 l. fall., al fine ottenere la restituzione dei canoni già riscossi.

Il commissario straordinario, in ogni caso, richiede il rinvio dell'esame della domanda per opportunamente determinarsi anche in ordine allo subentro o meno nei contratti.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

il giudice rinvia l'esame della domanda al 10 febbraio 2015.

- Viene esaminata la domanda n. 2 proposta da Fineco Leasing S.p.A.

Il commissario straordinario, a parziale modifica di quanto dedotto nel progetto di stato passivo depositato in data 3 novembre 2014 presso la competente cancelleria del Tribunale di Arezzo, rileva che, in pari data ma comunque successivamente all'avvenuto deposito di detto progetto, ha avuto contezza dell'esito degli accertamenti commissionati sull'illiceità del tasso d'interesse applicato nel contratto di leasing indicato dal ricorrente. Pertanto si oppone alla restituzione degli immobili di cui alla presente domanda sino all'esito di detto accertamento in sede penale eccependo sin da ora la necessaria applicazione del termine di sospensione di cui all'art.20 l. 44/1999 e riservandosi sin da ora di esperire ogni e qualsivoglia azione anche volta ad accertare l'applicazione di interessi ultralegali sin dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing. Il commissario si riserva altresì di agire, laddove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 67 l. fall., al fine ottenere la restituzione dei canoni già riscossi.

Il ricorrente si riporta alle osservazioni ed eccezioni sollevate in sede di osservazioni e che, peraltro, espone in udienza chiedendo che siano allegate al verbale.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

il giudice rinvia l'esame della domanda al 10 febbraio 2015, disponendo la non allegazione delle osservazioni esposte dall'avv. Borri in quanto ripetitive di quelle già in atti.

4) ESAME DOMANDE TEMPESTIVE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO PRESENTATE DAI CREDITORI DI CIET IMPIANTI S.p.A. IN A.S.

- Viene esaminata la domanda n. 136 presentata da Borgatta Massimo

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come già esposte nel progetto di stato passivo. E' lo stesso ricorrente, difatti, a confermare che l'imprenditore non ha svolto le opere con prevalente lavoro personale ma con prevalente apporto di terzi, circostanza che esclude l'applicabilità del privilegio artigiano stante la pacifica prevalenza del fattore capitale e del lavoro di terzi sul lavoro proprio del presunto artigiano.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo.

- Viene esaminata la domanda n. 171 presentata da SCAF

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come esposte nel progetto di stato passivo, non potendosi in alcun modo considerare come attività svolta dai soci il semplice noleggio di attrezzatura da cantiere. Non può attribuirsi alcuna valenza extra concorsuale, peraltro, a precedenti ammissioni intervenute in altre procedure concorsuali

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dal ricorrente in via privilegiata così come richiesto dall'istante.

- Viene esaminata la domanda n. 589 presentata da MC STUDIO CALAMAI

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, rileva l'inammissibilità del ricorso, stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 93 l. fall.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario, conferma l'inammissibilità, invitando il ricorrente, se del caso, alla presentazione di una domanda tardiva di insinuazione al passivo, distinguendo fra imponibile e IVA.

- Viene esaminata la domanda n. 700 presentata da Fallimento Eurotel S.n.c.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione delle somme così come esposte nel progetto di stato passivo, non potendosi in alcun riconoscere il privilegio artigiano ad una società che, per sua stessa ammissione e come risulta implicitamente dalla sottoposizione alla procedura concorsuale, non ha rispettato, nei tre anni antecedenti al 2013, i requisiti dimensionali di non fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall., dimostrando in tal modo di avere un fatturato, un attivo ed un'esposizione debitoria ingenti e, nel contempo, la netta prevalenza del fattore capitale sul lavoro. Si ribadisce, altresì, quanto già esposto con riferimento all'esclusione degli interessi come richiesti dal ricorrente.

Il ricorrente insiste per l'ammissione del riconoscimento del privilegio artigiano in base a tutte le osservazioni svolte alle quali integralmente si riporta.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dal ricorrente secondo gli importi indicati dal commissario straordinario, non riconosciuto il privilegio artigiano non avendo l'istante fornito piena prova, anche alla luce delle contestazioni sollevate dal Commissario straordinario, del possesso dei requisiti di legge.

- Viene esaminata la domanda n. 1160 presentata da Fallimento P.L. SNC di Mica Liviu e C.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione delle somme così come esposte nel progetto di stato passivo, non potendosi in alcun riconoscere il privilegio artigiano ad una società che, per sua stessa ammissione e come risulta implicitamente dalla sottoposizione alla procedura concorsuale, non ha rispettato, nei tre anni antecedenti al 2009 (a cui si riferiscono peraltro le fatture richieste in insinuazione), i requisiti dimensionali di non fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall., dimostrando in tal modo di avere un fatturato, un attivo ed un'esposizione debitoria ingenti e, nel contempo, la netta prevalenza del fattore capitale sul lavoro. Si ribadisce, altresì, quanto già esposto con riferimento all'esclusione degli interessi come richiesti dal ricorrente.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dal ricorrente secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

- Vengono esaminate le domande n.710 NRG di CAVALLINI GUSTAVO, n. 1244 LEASYS S.p.A., n. 1264 BARONTI MICHELA DITTA INDIVIDUALE

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo nonché della circostanza che i ricorrenti non hanno formulato osservazioni, conferma quanto rilevato nel Progetto di stato passivo.

Il commissario rileva, inoltre, che il credito riscontrato in contabilità ammonta ad euro Euro 50.027,90 e, pertanto, ne propone l'ammissione in via privilegiata.

Il ricorrente insiste nelle eccezioni già formulate in sede di osservazioni producendo documentazione ulteriore rispetto a quello già prodotta in sede di domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette come da proposta del commissario, non autorizzando l'allegazione di ulteriore documentazione in quanto tardiva.

5) ESAME DOMANDE TEMPESTIVE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO PRESENTATE DAI CREDITORI DI COMETI S.p.A. IN A.S.

- Vengono esaminate le domande n. 4 Exprim Design S.R.L., n. 12 Piccini Paolo S.p.A., n. 29 S.C.Q. Bellucci s.r.l., n. 42 La Fanette S.r.l., n. 64 FULL SERVICE S.r.l., n. 84 Statuti Imballaggi snc, n. 114 Officina Borgo di Caraffini Valerio.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, rileva l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai predetti ricorrenti, stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 93 l. fall.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario, conferma l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai predetti ricorrenti, invitando questi ultimi, se del caso, alla presentazione di una domanda tardiva di insinuazione al passivo.

 **- Vengono esaminate le domande n. 33 Recuperato S.p.A., n. 34 I.T.M. Italmec Elettronica S.r.l., n. 37 Italpanelli S.r.l., n. 39 AGIT di Brolo rag. Luigi & C. S.a.s., n. 80 TIBER Automation S.r.l., n. 87 METALMEK Carpenteria Metallica S.r.l., n. 90 Turchi Giacomo S.r.l., n. 92 Ravani Acciai S.p.A., n. 93 Rometec S.r.l., n. 97 Overall Coatings S.r.l., n. 98 Bodega G. & C. S.p.A., n. 105 RPL S.r.l., n. 110 Agristore KLV, n. 113 LTM Soc. Coop. Italmec, n. 148 BONDI Stefano, n. 149 Stocchi Advertising, n. 152 A.E.A. Air Conditioning Systems S.r.l. in liquidazione, n. 156 Metalmek S.r.l., n. 175 MITEC S.r.l., n. 180 Duratel S.r.l., n. 182 S.C. East Service Sebes S.r.l., n. 184 Stulz S.p.A., n. 186 Fall. ME.VA. S.r.l., n. 191 CES S.r.l.-**

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come richieste dai ricorrenti.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra come da domanda.

- Vengono esaminate le domande n. 1 Supercar S.r.l., n. 2 Giorni Aldo S.r.l., n. 3 Fixi S.r.l., n. 5 Siad S.p.A., n. 6 IMQ S.p.A., n. 7 Litograph Editor S.r.l., n. 9 Menchetti Giovanni, n. 10 Novelis Italia S.p.A., n. 11 General Filter, n. 13 Gico Systems S.r.l., n. 14 Fardo Elettrosistemi S.r.l., n. 15 Toscana Plastic S.r.l., n. 16 Valtiberina Informatica S.r.l., n. 17 B-Lochs S.r.l.u., n. 19 Gobag S.r.l., n. 25 Promat S.p.A., n. 26 Icme S.p.A., n. 27 Viteria Euganea S.r.l., n. 28 Ar.pa. di Pitocchi A. e C., n. 30 Dry Service s.a.s., n. 31 AEG Power Solutions S.p.A., n. 35 Mapei S.p.A., n. 40 Cerroni Dino e Figli S.r.l., n. 41 Giorni Ferdinando e Roberto S.p.A., n. 43 Rafi S.r.l., n. 45 Saint –Gobain PPC Italia S.p.A., n. 46 La Veneta Servizi S.p.A., n. 47 T.M.B. di Bambagiotti Giuseppe & C. snc, n. 48 Linea Arredi Snc di Mazzi Doriano e C., n. 49 Elettromeccanica R.B. S.r.l., n. 50 TE.Tecnoelettronica S.r.l., n. 51 Sigma Impianti S.r.l., n. 52 Hella Italien GMBH, n. 53 Ceci Siderurgica S.r.l., n. 54 Imesa S.p.A., n. 55 Ferri Guido E C. snc, n. 57 FI.MO.TEC. S.p.A., n. 58 Calor Sistem S.r.l., n. 59 Freg dei Fratelli Giustarini E. e R. snc, n. 60 Tekna Centro Servizi S.r.l., n. 65 Consorzio C.F.M., n. 67 Giudici e Polidori, n. 69 Fognani Giuseppe, n. 70 Metal Acciai Castello S.r.l., n. 72 Vela S.r.l., n. 73 Gal.Var. S.r.l., n. 74 Fluid Service S.r.l., n. 76 Landis+Gyr S.p.A., n. 79 Ventil Motor S.r.l., n. 82 Gridiron S.p.A., n. 85 Riello S.p.A., n. 86 Casentino Teloni, n. 91 IIS Cert S.r.l., n. 94 Fallimento Europromo S.r.l., n. 95 Firadis, n. 99 Movimac S.r.l., n. 100 Ambrogio Moro S.p.A., n. 101 Italian Brakes, n. 102 Multitecno S.r.l., n. 106 Art.Tra. S.r.l., n. 108 Pulcinelli Giovan Battista snc, n. 109 Edison Snc, n. 111 C.T.O. Centro Toscano Oleopneumatico Surl, n. 141 ESSEP di Sandro Parigi, n. 150 Mef S.r.l., n. 155 P.M. Allarmi, n. 164 ENNE-Esse S.r.l., n. 170 2m S.r.l., n. 174 Plalam S.p.A., n. 178 New Tech di Martinelli Roberto, n. 194 Musanti Tiziana, n. 196 Tecno Thermo S.r.l., n. 198 Viviani Loris.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo nonché della circostanza che i ricorrenti non hanno formulato osservazioni, conferma quanto rilevato nel Progetto di stato passivo.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto rilevato dal Commissario nel Progetto di Stato passivo con riferimento ai predetti creditori.

- Viene esaminata la domanda n. 18 presentata da COLGOM S.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, rileva che il commissario è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Pur essendo indimostrata la pretesa creditoria, il commissario, rilevato che il credito richiesto dal ricorrente risulta dalle scritture contabili di Corneti, propone l'ammissione del credito come da domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dal ricorrente come da domanda.

- Viene esaminata la domanda n. 32 presentata da AUTOTRASPORTI PECORARI BRUNO E C. SNC

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, rileva propone l'ammissione del credito vantato dal ricorrente in via privilegiata ex art. 2751 *bis*, comma 1, n. 5 c.p.c.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dal ricorrente in via privilegiata come richiesto la somma di Euro 43.415,18 e in via chirografaria la somma di Euro 11.540,74 dovuta a titolo di IVA.

- Viene esaminata la domanda n. 36 presentata da STIMET PREFABBRICATI

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, conferma la proposta esclusione sulla base della circostanza che esistono numerose

contestazioni circa l'esecuzione del contratto di cui alla domanda di insinuazione, non risolvibili in questa sede sommaria.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

rinvia per l'esame della domanda all'udienza del 10 febbraio 2015.

- Viene esaminata la domanda n. 81 presentata da P&G COSTRUZIONI

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione del credito vantato dal ricorrente come dal progetto di stato passivo. Dalla documentazione da ultimo prodotta dal ricorrente, si evince chiaramente che il lavoro dei soci (2) non prevale sul lavoro di terzi dipendenti (5) e che vi sono ricavi per vendite e prestazioni superiori ad Euro 1.000.000,00.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto rilevato dal Commissario nel Progetto di Stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 96 proposta da Gori S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione del credito vantato dal ricorrente per l'importo di euro 155.206,61 oltre interessi al tasso legale come per legge.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto rilevato dal Commissario nel Progetto di Stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 103 presentata da AEROTERMICA VALDARNESE S.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione del credito vantato dal ricorrente come dal progetto di stato passivo. La sussistenza del privilegio va, difatti, valutata alla data di emissione delle fatture

richieste in insinuazione e, quindi, con riferimento alla situazione contabile 2013, dalla quale emergono ricavi per Euro 639.094,96 ed oltre Euro 500.000,00 di capitale investito in macchinari.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto rilevato dal Commissario nel Progetto di Stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 147 presentata da Ferrosud S.p.A.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione del credito vantato dal ricorrente in via chirografaria

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto rilevato dal Commissario nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 179 presentata da BML S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione del credito vantato dal ricorrente come da domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto proposto dal Commissario nel Progetto di Stato passivo nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 190 presentata da CARROZZERIA BLASI PIERLUIGI E OCCHINI SNC

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione del credito vantato dal ricorrente in via privilegiata come da

domanda per l'importo di Euro 1.368,23 e in via chirografaria per Euro 273,65 vantati a titolo di IVA., in quanto, nel 2008, risulta la prevalenza del fattore lavoro sul capitale.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto proposto dal Commissario nel Progetto di Stato passivo nel presente verbale.

6) ESAME DOMANDE TEMPESTIVE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO PRESENTATE DAI CREDITORI DI TTE S.p.A. IN A.S.

- **Vengono esaminate le domande n. 1 Exprimo Design S.R.L., n. 12 S.C.Q. Bellucci s.r.l., n. 89 Società Incisana Sabbia S.r.l., n. 447 G.E.M.I. di Affibiato Maurizio.**

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, rileva l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai predetti ricorrenti, stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 93 l. fall.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario,

conferma l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai predetti ricorrenti, invitando questi ultimi, se del caso, alla presentazione di una domanda tardiva di insinuazione al passivo.

- **Vengono esaminate le domande n. 4 S. Antonino S.r.l., n. 9 Patentverwag Italia S.r.l., n. 21 New Service S.r.l., n. 25 Direma S.r.l., n. 175 Tognaccini S.r.l., n. 200 Arimak S.r.l., n. 368 Innocentini Santi e Figli S.r.l., n. 371 Longhitano Impianti, n. 450 S.M. I. E.T. S.r.l., n. 453 Agnorelli Strade S.r.l., n. 460 BMP telecomunicazioni Snc, n. 481 M.E.P. S.r.l., n. 482 MBF Edilizia S.p.A., n. 485 CAT & Fox**

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come richieste dai ricorrenti.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra come da domanda.

- Vengono esaminate le domande n. 2 O.M.A.I.T. S.r.l., n. 3 Locanda Italia S.r.l., n. 8 Nuova Arabbiplast S.r.l., n. 11 Turco Antonio S.r.l., n. 13 Sico S.p.A, n. 14 Polis S.r.l., n. 15 Di Sorbo Antonio S.r.l., n. 19 Italpol S.r.l., n. 20 Catenacci Volpi Giulio, n. 23 Edil 2000, n. 24 Lamangione S.r.l., n. 30 Carrozzeria 2000 Uno Motor Group, n. 34 Fitre S.p.A., n. 37 Veritti Costruzioni S.r.l., n. 42 Sonnati di Sonnati Fabrizio e C S.a.s., n. 43 Officina Elettrodiesel di Marinangeli Angelo, n. 46 Rakar di Calzetti snc, n. 47 Tagliavini S.r.l., n. 56 Eurodrilling S.r.l., n. 60 Refi S.r.l., n. 66 Piro Snc di Piro Antonino e C., n. 71 Impresa di pulizie di Donnini R. Snc, n. 88 E.T.C., n. 91 Realcom S.r.l., n. 118 Peveri Roberto, n. 176 Esserresse S.r.l., n. 177 Alderighi snc, n. 178 Hotel Girasole, n. 226 Serena Snc, n. 250 Gruppo Mercantile Servizi S.r.l., n. 286 Impresa di pulizie Passarella snc, n. 287 Savet S.r.l., n. 288 Termotecnica Chiarucci Umberto di Vanni Simone, n. 332 2M S.r.l., n. 375 Marel S.r.l., n. 380 Kabelblowing, n. 402 Alva S.r.l., n. 416 Florence Telecomunicazioni S.r.l., n. 424 Simoncini Mario e C Snc, n. 438 Telefonia Fissa di Sprugnoli Monica, n. 444 Vema Consulting S.r.l., n. 456 C.E.S. S.r.l., n. 483 C.a.f. S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo nonché della circostanza che i ricorrenti non hanno formulato osservazioni, conferma quanto rilevato nel Progetto di stato passivo.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto rilevato dal Commissario nel Progetto di Stato passivo con riferimento ai predetti creditori.

- Viene esaminata la domanda n. 16 presentata da Italtek S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione del credito vantato dal ricorrente in via privilegiata come da domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto proposto dal Commissario nel Progetto di Stato passivo nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 18 presentata da Haereo di Giulietti Gianluca

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione del credito vantato dal ricorrente in via privilegiata come da domanda per l'importo di Euro 9.795,75 e in via chirografaria per Euro 2.057,11 vantati a titolo di IVA.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto proposto dal Commissario nel Progetto di Stato passivo nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 26 presentata da SCAF Scarl

 Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come esposte nel progetto di stato passivo, non potendosi in alcun modo considerare come attività svolta dai soci il semplice noleggio di attrezzatura da cantiere. Non può attribuirsi alcuna valenza extra concorsuale, peraltro, a precedenti ammissioni intervenute in altre procedure concorsuali.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dal ricorrente in via privilegiata così come richiesto dall'istante.

- Viene esaminata la domanda n. 55 presentata da ALFREDO COLAZZO

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come esposte nel progetto di stato passivo. Le somme escluse difatti risultano essere già state corrisposte da TTE al ricorrente,

nonché risulta l'emissione di una nota di credito per produzione negativa nel mese di Luglio 2013.

Il ricorrente insiste nelle eccezioni formulate in sede di osservazione alle quali si riporta.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 59 presentata da C.b.m. s.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come esposte nel progetto di stato passivo. Ancora una volta il ricorrente fa riferimento a dei documenti senza minimamente illustrarne il contenuto. Sul punto, non deve difatti essere dimenticato che, come da costante orientamento giurisprudenziale in merito, *"Là dove l'impianto allegatorio a fondamento della domanda originaria sia tale da non consentire, in radice, di includere taluni fatti tra quelli costitutivi della domanda stessa, documenti prodotti non possono, di per sé, ampliare il "thema decidendum", in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali già posti a fondamento della pretesa spiegata con l'atto a ciò deputato. I documenti (da indicarsi ai sensi del n. 5 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c.) infatti, rivestono eminentemente una funzione probatoria che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta - a pena di nullità ex art. 164 c.p.c. - dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti adottati"* (in questo senso, Cass. Civile, 21 marzo 2013, n. 7115; conforme anche Cass. Civile, 16 aprile 2013, n. 9154, a mente della quale *"La parte che produca in giudizio dei documenti a sostegno d'una eccezione in senso stretto ha altresì l'onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale, la quale, in difetto di tale allegazione, non potrà essere invocata nei gradi successivi del giudizio"*).

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 68 presentata da OFFICINA DIESEL SERVICE DI PIERINI

MIRKO

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della TTE risulta la somma richiesta, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma indicata dal ricorrente. Non può riconoscersi, difatti, nel caso di specie, il privilegio richiesto in quanto le fatture sono state emesse, prevalentemente, per la vendita di beni prodotti da terzi, non risultando in alcun modo dimostrata neanche la prevalenza del fattore lavoro dell'imprenditore sul capitale.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti in via chirografaria.

- Viene esaminata la domanda n. 69 presentata da MACOR S.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo di quanto proposto nel Progetto. Sulla base della ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, difatti, risulta che quest'ultima, al di là della

qualificazione del contratto che ha dato luogo alle fatture insinuate. non è in possesso dei requisiti dimensionali previsti per l'applicazione del privilegio richiesto (dichiara n. 14 dipendenti e dal Modello IVA 2013 risulta un volume d'affari di Euro 1.072.604,00).

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale di udienza.

- Viene esaminata la domanda n. 70 presentata da Geom. Di Paolo Simone

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, rileva la rinuncia da parte del ricorrente.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

prende atto di detta rinuncia, escludendo il ricorrente dallo stato passivo.

- Viene esaminata la domanda n. 100 presentata da LOMBARDI S.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quando dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come esposte nel progetto di stato passivo. Ancora una volta il ricorrente fa riferimento a dei documenti senza minimamente illustrarne il contenuto. Sul punto, non deve difatti essere dimenticato che, come da costante orientamento giurisprudenziale in merito, *"Là dove l'impianto allegatorio a fondamento della domanda originaria sia tale da non consentire, in radice, di includere taluni fatti tra quelli costitutivi della domanda stessa, documenti prodotti non possono, di per sé, ampliare il "thema decidendum", in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali già posti a fondamento della pretesa spiegata con l'atto a ciò deputato. I documenti (da indicarsi ai sensi del n. 5 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c.) infatti, rivestono eminentemente una funzione probatoria che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta - a pena di nullità ex art. 164 c.p.c. - dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di*

chiarimento della portata e dei termini dei fatti adottati" (in questo senso, Cass. Civile, 21 marzo 2013, n. 7115; conforme anche Cass. Civile, 16 aprile 2013, n. 9154, a mente della quale "La parte che produca in giudizio dei documenti a sostegno d'una eccezione in senso stretto ha altresì l'onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale, la quale, in difetto di tale allegazione, non potrà essere invocata nei gradi successivi del giudizio").

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 452 presentata da Carrozeria Blasi Pierluigi & Occhini Snc

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, conferma quanto proposto nel progetto di stato passivo. Nelle fatture prodotte il prezzo per i beni venduti supera di gran lunga le somme richieste per la manodopera e, quindi, non è dimostrata la prevalenza del fattore lavoro sul capitale. Anzi, dalle situazioni patrimoniali allegate, risultano, per l'anno 2012, ricavi per vendite superiori rispetto a quanto ricavato dai servizi di manodopera (Euro 187.490,71 a fronte di Euro 137.554,93).

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 486 presentata da LATINI STEFANO

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione di quanto esposto nel progetto di stato passivo, seppur in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c., oltre interessi al tasso legale.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale.

7) ESAME DOMANDE TEMPESTIVE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO PRESENTATE DAI CREDITORI DI SICURT S.p.A. IN A.S.

- Viene esaminata la domanda n. 3 presentata da FALL. STIMET PREFABBRICATI S.R.L.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione di quanto esposto nel progetto di stato passivo.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel progetto di stato passivo, oltre interessi al tasso legale come per legge.

8) ESAME DOMANDE TEMPESTIVE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO PRESENTATE DAI CREDITORI DI MANCINI RE S.R.L. IN A.S.

- Vengono esaminate le domande n. 5 - 6 Tangram S.r.l. , n. 36 Artecology Toscana di Rossi Mauro, n. 39 MBF Edilizia S.p.A., n. 46 Geotirreno S.r.l.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione al passivo delle somme così come richieste dai ricorrenti.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato dai ricorrenti di cui sopra come da domanda.

- Vengono esaminate le domande n. 2 Piceno Consid, n. 17 Ruiu Angela Maria e Giampaolo, n. 32 Condominio Il Mulinello.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo nonché della circostanza che i ricorrenti non hanno formulato osservazioni, conferma quanto rilevato nel Progetto di stato passivo.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto rilevato dal Commissario nel Progetto di Stato passivo con riferimento ai predetti creditori.

- Viene esaminata la domanda n. 3 presentata da ELETTRONICA C.F. DI CORTELLAZZI FRANCESCO & C S.N.C.

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione di Euro 10.383,66 in via privilegiata ex art. 2751bis n.5 c.c., rilevando la rinuncia della ricorrente, stante l'avvenuto pagamento della fattura n. 68/2013, alle somme richieste in prededuzione.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 19 presentata da FONDAZIONE OPERA DIOCESANA CARITÀ DELLA VERITÀ PER L'APOSTOLATO DEL SANTO VANGELO

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione come da domanda.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito vantato secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 35 presentata da CONDOMINIO EUGOBINA

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione in via chirografaria della sola somma di Euro 1.751,99 vantata a titolo di sorte capitale, oltre interessi al tasso legale come per legge..

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

ammette il credito secondo gli importi e con le motivazioni indicate dal Commissario nel presente verbale.

- Viene esaminata la domanda n. 41 presentata da COEFI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, conferma l'esclusione di cui al progetto di stato passivo stante l'assoluta mancanza di valenza probatoria della documentazione prodotta dalla ricorrente, peraltro non opponibile alla procedura, del tutto priva di riscontro documentalmente e totalmente unilaterale.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

esclude il credito secondo le motivazioni esposte dal Commissario nel progetto di stato passivo e nel presente verbale

- Viene esaminata la domanda n. 43 presentata da Carrozzeria Blasi Pierluigi e Occhini Snc

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo, delle osservazioni formulate dai ricorrenti, nonché della ulteriore documentazione esibita, propone l'ammissione del credito vantato dal ricorrente in via privilegiata come da domanda per l'importo di Euro 4.747,90 e in via chirografaria per Euro 1.186,97 vantati a titolo di IVA., in quanto, nel 2010, risulta la prevalenza del fattore lavoro sul capitale.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto proposto dal Commissario nel presente verbale.

9) ESAME DOMANDE TEMPESTIVE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO PRESENTATE DAI CREDITORI DI MANCINI GROUP S.R.L. IN A.S.

- Vengono esaminate le domande nn. 1 Readytec S.p.A., n. 7 Top Automazione S.r.l. e n. 22 FIT S.r.l. in liquidazione

Il commissario straordinario, tenuto conto di quanto dedotto nel progetto di stato passivo nonché della circostanza che i ricorrenti non hanno formulato osservazioni, conferma quanto rilevato nel Progetto di stato passivo.

Il G.D., letta l'istanza di ammissione, esaminati i documenti allegati nonché le conclusioni del commissario;

accoglie quanto rilevato dal Commissario nel Progetto di Stato passivo con riferimento ai predetti creditori.

IL GIUDICE DELEGATO

Dichiara provvisoriamente esecutivo lo stato passivo parziale di :

- CIET Impianti S.p.A. in A.S.;
- TTE S.P.A. IN AS;
- COMETI S.P.A. IN A.S.;
- SICURT S.P.A. IN AS;
- MANCINI RE S.R.L. IN A.S.;
- MANCINI GROUP S.R.L. IN AS

così come modificato e con le motivazioni richiamate nel presente verbale di udienza.

Rinvia per l'esame delle domande di rivendica e/o restituzione di immobili cui al presente verbale all'udienza del 10 febbraio 2015, nonché della domanda di insinuazione al passivo di TTE S.p.A. in A.s. presentata tempestivamente da Tri.ger. S.r.l. Dispone altresì l'esame delle residue domande di insinuazione presentate tempestivamente da tutte le altre categorie di creditori delle varie società del Gruppo Mancini alla predetta udienza del 10 febbraio 2015.

Arezzo, 18 novembre 2014

dott. Antonio Ricardi

